

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 30.

Disposizioni urgenti in materia ambientale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 31.

Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2006, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2006, n. 12.

Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi» Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2006, n. 13.

Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura - disposizioni transitorie Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2006, n. 0256/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21 comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2006, n. **0270/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 settembre 2006, n. **0278/Pres.**

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2006 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 4/1999. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 settembre 2006, n. **0279/Pres.**

Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 settembre 2006, n. **0280/Pres.**

Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale n. 1/2006. Approvazione. Pag. 15

REGIONE TOSCANA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**
REGIONALE 25 ottobre 2006, n. **49/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 novembre 2006, n. **50/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico) Pag. 19

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 25 ottobre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 29/1983

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1 (*Disposizioni applicabili ai comuni classificati sismici a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione*). — 1. Per i comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale.

2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità con cui i comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis della legge regionale n. 29/1983

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 29/1983 come sostituito dalla presente legge è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (*Contributi ai comuni*). — 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'art. 1.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-ter della legge regionale n. 29/1983

1. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale n. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (*Norma transitoria*). — 1. Il provvedimento regionale di cui all'art. 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 1-quater della legge regionale n. 29/1983

1. Dopo l'art. 1-ter della legge regionale n. 29/1983, introdotto dalla presente legge è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 si provvede con il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dalla U.P.B. 18.103 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche» e aumento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 3.202 «Interventi per l'assetto del territorio».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2006

BURLANDO

06R0664

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 30.

Disposizioni urgenti in materia ambientale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di bonifiche

1. Le procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle province in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in territori sovra comunali.

2. La giunta regionale, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dall'art. 265 del decreto legislativo n. 132/2006, definisce i criteri, le metodologie e le attività relative alla certificazione di cui all'art. 242, comma 13 e all'art. 248, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2.

Disposizioni in materia di rifiuti

1. Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, già attribuite dalla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente), in materia di gestione dei rifiuti sono confermate in capo agli enti come nella stessa stabilito, salvo quanto previsto al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di recupero dei rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

3. I procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) avviate con comunicazioni inoltrate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti di adeguamento ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure sem-

plificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono conclusi dagli enti e con le procedure previste dalla legge regionale n. 18/1999.

4. Le iscrizioni nei registri tenuti dalle province effettuate sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006, con riguardo anche a quanto previsto nel comma 15, restano valide ed efficaci fino alla rispettiva scadenza.

5. Le iscrizioni effettuate dalle province dal 29 aprile 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviate dalle stesse alla competente sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ad ARPAL (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure).

Art. 3.

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. L'autorità d'ambito di cui all'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel caso in cui abbia provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge ad affidare la gestione del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui l'autorità d'ambito non abbia ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato, e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, la competenza al rilascio di tale autorizzazione spetta al comune.

3. Ai fini dell'esercizio della competenza di cui al comma 1, l'autorità d'ambito si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato, fatte salve le competenze dell'ARPAL in materia.

Art. 4.

Rinnovo di concessioni scadute

1. Le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate dall'Ufficio regionale competente sentito l'ambito territoriale ottimale con decorrenza dalla data di scadenza delle stesse, a condizione che i titolari della concessione scaduta risultino in regola con i pagamenti del canone di concessione e abbiano presentato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, istanza di rinnovo oltre la data di scadenza della concessione o presentino apposita istanza entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio regionale competente in materia di grandi derivazioni, sentito l'ATO, ai fini del rilascio della concessione, verifica che sussistano i requisiti occorrenti per il rinnovo della concessione, eventualmente richiedendo l'integrazione di documentazione necessaria per l'istruzione della pratica di rinnovo.

Art. 5.

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero

1. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiale e all'attività di posa in mare di cavi e condotte, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, sono confermate in capo alla medesima e con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche attraverso la definizione di indirizzi e procedure.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0665

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 31.

Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Art. 2.

Abrogazione

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali contenute nell'elenco «A», allegato alla presente legge sono o rimangono abrogati i regolamenti regionali contenuti nell'elenco «B», allegato alla presente legge.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.

4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Adeguamento finanziario

1. Con il bilancio dell'esercizio finanziario 2006 si provvede all'eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 2006

BURLANDO

06R0666

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2006, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 14 novembre 2006)

(Omissis).

06R0640

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2006, n. 12.

Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia «Socialfidi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consulenza finanziaria e creditizia

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove la consulenza finanziaria e creditizia nell'ambito della comune piattaforma sovrasettoriale di servizi delle cooperative di garanzia.

Art. 2.

Cooperativa di garanzia «Socialfidi»

1. La provincia Autonoma di Bolzano promuove la costituzione di una cooperativa di garanzia a sostegno delle cooperative, delle associazioni e delle fondazioni attive nel settore sociale e sanitario, denominata «Socialfidi».

Art. 3.

Aiuti finanziari

1. Al fine di sostenere l'attività della piattaforma di servizi di cui all'art. 1, la giunta provinciale può concedere annualmente un contributo nella misura massima dell'80 per cento per le spese di gestione, ai sensi della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche.

2. Per le cooperative di garanzia riconosciute dalla giunta provinciale, per le quali non esiste una specifica normativa provinciale di finanziamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche.

3. La giunta provinciale può assegnare mezzi finanziari alla cooperativa di garanzia «Socialfidi» di cui all'art. 2, per costituire un proprio fondo.

Art. 4.

Statuti

1. Per l'ammissione agli aiuti finanziari di cui all'art. 3 gli statuti della piattaforma di servizi di cui all'art. 1, della «Socialfidi» di cui all'art. 2 ovvero delle cooperative di garanzia sono approvati dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 una spesa massima di 200.000 euro (UPB 17100 e 31105). La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

2. Per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 3, comma 3, è autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 l'assegnazione di un contributo nella misura massima di 800.000 euro (UPB 09220 e 31215). La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura della maggiore spesa complessiva di 1.000.000 di euro, derivante dai commi 1 e 2, si provvede per l'esercizio 2006 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento autorizzato nel bilancio di previsione alla UPB 27205.

4. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio 2006 (UPB 04230) una maggiore spesa di 6.500.000 euro.

5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento autorizzato nel bilancio di previsione 2006 (UPB 27210).

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

Upb in diminuzione:

Upb 11100	Attuazione politiche del lavoro	- 195.000 euro
Upb 11100	Attuazione politiche del lavoro	- 20.000 euro
Upb 11100	Attuazione politiche del lavoro	- 12.000 euro
Upb 11120	Interventi nell'ambito della sicurezza e tutela del lavoro	- 5.000 euro
Upb 27205	Fondo di riserva per residui perenti	- 1.000.000 euro
Upb 27210	Fondo globale per provvedimenti legislativi	- 6.500.000 euro

Upb in aumento:

Upb 04230	Ricerca scientifica universitaria	+ 6.500.000 euro
Upb 05105	Formazione professionale in lingua italiana e relative provvidenze	+ 200.000 euro
Upb 09220	Socialfidi (di nuova istituzione)	+ 400.000 euro
Upb 11105	Promozione e assistenza dei lavoratori e loro associazioni	+ 32.000 euro
Upb 17100	Assistenza e promozione dell'attività artigianale	+ 100.000 euro
Upb 31105	Assistenza alla cooperazione . .	+ 155.000 euro
Upb 31215	Interventi per la cooperazione .	+ 345.000 euro

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 novembre 2006

DURNWALDER

06R0680

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2006, n. 13.**Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura - disposizioni transitorie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. I**Finalità**

1. La presente legge stabilisce norme transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella provincia di Bolzano da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza.

Art. 2.**Divieto**

1. Fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie geneticamente modificate.

2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 2009.

Art. 3.**Sanzioni**

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'art. 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 novembre 2006

DURNWALDER

06R0681

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2006, n. 0256/Pres.****Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21 comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 art. 21 che prevede la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione;

Rilevato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 21 della richiamata legge regionale n. 15/2004, l'individuazione dei beneficiari, la comminazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle

finalità di cui al comma sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE;

Vista la deliberazione dd. 22 luglio 2004, n. 1970, che ha disposto l'approvazione dello schema di regolamento per la concessione dei contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione, previo esame delle direzioni centrali cointeressate, così come disposto dalla circolare n. 4 dd. 3 maggio 2001, della segreteria generale;

Considerato che lo schema di regolamento in parola è stato notificato alla Commissione europea in data 6 ottobre 2004;

Vista la decisione della commissione europea dd. 22 marzo 2006, con la quale la commissione stessa ha deciso di considerare le misure di aiuto notificate, compatibili con il trattato in virtù dell'art. 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato medesimo;

Visto il testo del regolamento predisposto dalla competente direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto in conformità a quello approvato dalla Commissione europea;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1204 dd. 1^o giugno 2006;

Decreta:

È approvato, ai sensi del comma 2, dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2004, il «Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 agosto 2006

ILLY

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità**Art. 1.****Finalità e beneficiari**

1. La finalità del presente regolamento è quella di dare attuazione al disposto di cui all'art. 21, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, di seguito definita «Legge», che prevede la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali ed internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, così come previsto al comma 1 del citato art. 21.

2. I beneficiari degli aiuti sono individuati come segue:

2.1. per i servizi di trasporto ferroviario «intermodale» così come indicati al comma 1, lettera a/:

le imprese logistiche regolarmente costituite ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea che organizzano il trasporto intermodale combinato tra ferrovia ed almeno una delle altre modalità (strada, mare) - così come definito dalla direttiva 92/106/CEE del consiglio dd. 7 dicembre 1992 e successive modificazioni (recepita nell'ordinamento italiano dal decreto ministeriale 15 febbraio 2001); per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità, disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità ed organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, acquisendo i servizi logistici necessari (trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco trasbordo delle unità di trasporto intermodale (UTI), nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto;

2.2. per i nuovi servizi marittimi così come indicati al comma 1 lettera b):

gli armatori, le società di navigazione e gli operatori marittimi che gestiscono l'esercizio della nave, sia di proprietà che a noleggio, aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, i quali istituiscano linee regolari di collegamento con navi specializzate per il trasporto di unità di carico intermodali e non intermodali, limitatamente alle direttrici marittime per le quali sia possibile anche il trasporto stradale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di aiuto previste dall'art. 21 della legge e disciplinate dal presente regolamento, vengono adottate le seguenti definizioni:

per servizio di trasporto ferroviario intermodale si intende un servizio a treno completo, mono o multi-cliente, acquisito dall'impresa logistica su una relazione sia nazionale che internazionale in andata ed in ritorno, che viaggia con una traccia oraria programmata e con frequenza regolare da e per un polo logistico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

per UTI unità di trasporto intermodale trasportata su detto servizio ferroviario si intende un semirimorchio, una cassa mobile adibita anche al trasporto stradale, un contenitore ISO standard da 40' o n. 2 contenitori ISO standard da 20', trasportata per una singola tratta;

per nuovi servizi marittimi si intendono quelli istituiti a partire dalla data di pubblicazione della legge 24 maggio 2004 n. 15 nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, supplemento straordinario n. 8, avvenuta in data 26 maggio 2004, sulle direttrici marittime da e per i tre porti della Regione Friuli-Venezia Giulia, verso le altre destinazioni portuali del bacino Adriatico e buio, sia nazionali che comunitarie ed internazionali, limitatamente alle direttrici marittime per le quali sia possibile anche il trasporto stradale;

per unità di carico che viaggia su detti servizi marittimi, sbarcata o imbarcata in un porto della Regione Friuli-Venezia Giulia, si intendono gli autotreni e gli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci, i semirimorchi o semitrailer normali e ribassati, le casse mobili, con esclusione dei contenitori marittimi ISO standard da 20' e da 40';

per «polo logistico» si intende un terminale operativo ubicato sul territorio regionale, portuale, interno o di confine, dotato di infrastruttura ferroviaria e stradale ed attrezzato per la gestione operativa dei traffici intermodali.

Art. 3.

Commisurazione degli aiuti

1. In attuazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 21, i contributi concessi dall'amministrazione regionale saranno commisurati nei seguenti limiti:

1.1. per i servizi di trasporto ferroviario «intermodale» così come indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 21 della legge:

a) la misura base dell'aiuto, viene fissata nell'importo di € 33,00, per unità trasportata (vedi allegato 1), in quanto detto importo è pari alla differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria su di una percorrenza pari almeno a 100 km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il triennio di vigenza della norma in questione;

b) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1.1 lettera a) che precede potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di aggiustamento, in attuazione di quanto previsto nella seconda parte del comma a) dell'art. 21 della legge (vedi allegato 2):

per una tratta ferroviaria pari o superiore ai 100 km, fino ai 250 km., con attraversamento del territorio di: 1 Stato × coeff. 1,00; attraversamento di 2 Stati × coeff. 1,20; attraversamento di tre Stati × coeff. 1,30;

per una tratta ferroviaria pari o superiore a km 251 e fino a km 450, con attraversamento del territorio di 1 Stato × coeff. 0,90; 2 Stati × coeff. 1,10; 3 Stati × coeff. 1,30;

per una tratta ferroviaria pari o superiore a km. 451 ed oltre, con l'attraversamento del territorio di 1 Stato × coeff. 0,80; 2 Stati × coeff. 1,00; 3 o più Stati × coeff. 1,20;

c) la misura dell'aiuto non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali per l'effettuazione dei servizi di trasporto intermodale.

1.2 per i nuovi servizi marittimi così come indicati al comma 1 lettera b) dell'art. 21 della Legge:

a) la misura base dell'aiuto, viene fissata nell'importo di € 54,00, per unità trasportata (vedi allegato 1), in quanto detto importo è pari alla differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella marittima su di una percorrenza pari almeno a 100 km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il triennio di vigenza della norma in questione;

b) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1.2 lettera a) che precede potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di adeguamento (vedi allegato 2);

c) la misura dell'aiuto non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali per l'effettuazione dei servizi di trasporto marittimo:

per una tratta marittima superiore a 20 miglia marine (MM) e fino a 250 MM, con approdo finale su altro porto nazionale: × coeff. 1,00; con approdo finale su altro porto comunitario o internazionale: × coeff. 0,90; con approdo intermedio su altro porto comunitario o internazionale ed approdo finale su altro porto nazionale o viceversa: × coeff. 0,80;

per una tratta marittima superiore a 250 Miglia marine (M.M.) e fino a 500 M.M., con approdo finale su altro porto nazionale: × coeff. 0,80; con approdo finale su altro porto comunitario o internazionale × coeff. 0,60; con approdo intermedio su altro porto comunitario o internazionale ed approdo finale su altro porto nazionale e viceversa × coeff. 0,40;

per una tratta marittima superiore a 500 Miglia marine (M.M.) e comunque entro il bacino del Mare Ionio delimitato dalla linea congiungente Capo Passero (Italia-Sicilia) con Capo Matapan (Grecia), con approdo finale su altro porto nazionale × coeff. 0,70; con approdo finale su altro porto comunitario o internazionale × coeff. 0,50; con approdo intermedio su altro porto comunitario o internazionale ed approdo finale su altro porto nazionale e viceversa × coeff. 0,30.

Art. 4.

Violabilità di presentazione della domanda

1. Le domande di agevolazione, redatte in carta legale, vanno presentate entro il mese di marzo del rispettivo anno di competenza al servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità ed infrastrutture di trasporto con indicazione della tipologia di aiuto richiesta e del relativo piano di attività, corredata dei seguenti documenti:

1.1 per i servizi di trasporto ferroviario «intermodale» così come indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 21 della legge:

a) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato al punto 2.1 dell'art. 1 del presente regolamento, alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto combinato;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

c) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;

d) descrizione dettagliata del servizio previsto (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato, ecc.) con indicazione della stima del contributo complessivo richiesto;

e) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui al succ. art. 5 punto 1.1;

f) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'art. 1 e a praticare lo schema tariffario indicato alla lettera h) al netto del contributo concesso;

g) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico ed eventuali contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;

h) schema tariffario effettivamente applicato, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

i) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'art. 3.1.1 lettera c).

1.2 Le imprese logistiche possono presentare, entro il termine previsto dal comma precedente, più domande di contributo, purché le stesse siano riferite a tratte diverse.

1.3 Per i nuovi servizi marittimi così come indicati al comma 1 lett. b) dell'art. 21 della Legge:

a) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato al punto 2.2 dell'art. 1 del presente regolamento, alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto marittimo, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione di servizi di trasporto marittimo mediante l'utilizzo di navi, di proprietà o a noleggio, nonché l'esercizio delle stesse mediante l'armamento e/o la gestione operativa diretta;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa il rispetto delle tabelle di armamento dello stato comunitario di registro della nave, dei relativi contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza degli equipaggi;

c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa il possesso e la regolare validità delle certificazioni previste dalle norme nazionali ed internazionali per la navigazione ed il trasporto marittimo;

d) copia del contratto stipulato con l'armatore/noleggiatore della nave e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui al succ. art. 5 punto 2.1;

e) dichiarazione di impegno circa l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto marittimo combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;

f) descrizione dettagliata del servizio previsto (rotte, orari, frequenze del servizio e «schedule» dello stesso su base periodica mensile, trimestrale, annuale), organizzazione delle operazioni di sbarco e imbarco e copia o estremi del relativo contratto, di terminal con uno dei porti della Regione Friuli-Venezia Giulia, numero delle unità impiegate, caratteristiche tecniche delle stesse in termini di capacità, velocità ecc., piano economico dell'attività prevista e per la quale si chiede il contributo, con indicazione della stima dell'ammontare complessivo dello stesso;

g) schema tariffario effettivamente applicato ai clienti, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

h) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'art. 1 e a praticare lo schema tariffario indicato alla lettera g) al netto del contributo concesso;

i) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'art. 3.1.2 lettera c);

j) piano economico con valenza almeno triennale dal quale emerga la redditività commerciale del servizio di trasporto marittimo dopo la fine del periodo coperto dall'aiuto.

Art. 5.

Modalità di organizzazione dei servizi clausola di libero accesso al mercato

1. Per i servizi di trasporto ferroviario «intermodale» così come indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 21 della legge:

1.1 Le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto ferroviario intermodale ai sensi del presente regolamento e fruire delle incentivazioni previste devono individuare il fornitore della trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza nel territorio regionale secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati.

Per i nuovi servizi marittimi così come indicati al comma 1, lettera b) dell'art. 21 della legge:

2.1 Le società e gli operatori marittimi che intendono organizzare un nuovo servizio di trasporto marittimo ai sensi del presente Regolamento, ricorrendo al noleggio del mezzo marittimo sia a scafo nudo che armato e fruire delle incentivazioni previste devono individuare il relativo fornitore del mezzo (armatore e/o noleggiatore) secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati; la nave utilizzata, sia di proprietà che a noleggio, dovrà appartenere ai registri di uno Stato comunitario.

Art. 6.

Istruttoria delle domande e modalità di riparto degli aiuti

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dal servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale della mobilità e delle infrastrutture di trasporto e si conclude con un parere sulla ammissibilità a contributo dell'iniziativa.

2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del contributo regionale nelle misure indicate dall'art. 3, a tutte le iniziative valutate ammissibili a contributo secondo la procedura indicata al comma 1, la giunta regionale approva una graduatoria delle iniziative da ammettere a contributo che tenga conto, prioritariamente dei seguenti criteri:

a) valenza del piano di attività dell'iniziativa proposta rispetto agli obiettivi della programmazione regionale di settore;

b) posizionamento e lunghezza della tratta di servizio previsto correlati ai medesimi obiettivi richiamato alla lettera a).

Art. 7.

Modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto

1. I contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'anticipazione pari al 40% del contributo complessivo concedibile e la seconda a saldo. Il saldo verrà erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di trasporto dei singoli servizi da presentarsi entro sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonché una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1.1 ed 1.2 dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario dovrà farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima sarà erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fidejussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadde dal contributo nei casi previsti dall'art. 8, nonché a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3. I documenti di trasporto, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno contenere le seguenti informazioni:

1) data e ora di partenza e/o arrivo;

2) polo logistico o scalo portuale di carico e di scarico del trasporto intermodale terrestre o marittimo;

3) località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto marittimo;

4) dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevitore;

5) tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati;

6) numero delle unità di trasporto con indicazione degli estremi delle singole unità di trasporto.

Art. 8.

Revoca dell'aiuto

1. Qualora il beneficiario non utilizzasse gli importi dell'aiuto per le finalità fissate dalla legge, e cioè non utilizzasse l'intera quota del contributo per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate o nel caso in cui non rispettasse gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui all'art. 4, commi 1.1 o 1.2 o modificasse, senza preventiva autorizzazione, lo schema tariffario praticato di cui alle lettere h) o g) dei citati commi dell'art. 4, il beneficiario decade dal regime d'aiuto.

Art. 9.

Cumulabilità dell'aiuto

1. Il presente regime di aiuto non è cumulabile con eventuali aiuti della stessa natura autorizzati dalla legislazione regionale, statale, di altri stati membri della UE e comunitaria, fatta eccezione per gli aiuti strutturali disposti dalle leggi nazionali a sostegno della navigazione di cabotaggio.

2. Il rispetto di tale divieto viene assicurato da idonea dichiarazione contenuta nella domanda di contributo.

Art. 10.

Durata dell'aiuto

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire. La giunta regionale inoltre, sulla base di un monitoraggio annuale dei volumi di traffico trasferiti dalla strada alla modalità ferroviaria e/o marittima tramite l'utilizzo delle misure di aiuto previste dal presente regolamento, si riserva la facoltà di introdurre gli opportuni correttivi entro i limiti massimi di intensità dell'aiuto previsti dall'art. 3 del regolamento.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione vanno presentate al servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

5 settembre 2006, n. 0270/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) i contributi di cui all'art. 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per l'attuazione degli interventi ivi previsti, relativi all'installazione di ascensori, negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 52 dell'art. 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, a detti interventi si applicano le modalità ed i criteri fissati dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001;

Considerato, altresì, che per le finalità previste dal comma 52 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, è stato autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;

Considerato, inoltre, che i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi devono essere disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua emanazione;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1938 del 25 agosto 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 settembre 2006

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (legge finanziaria 2001) e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006) come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (legge finanziaria 2001) per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Oggetto dei contributi sono gli edifici, con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), privi di ascensore, in cui la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

2. Per livelli si intendono i piani degli edifici abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati o porticati.

3. È ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:

a) costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi, quali scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa;

b) competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella percentuale massima del 12,8%, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

4. La spesa ammissibile a contributo, comprensiva dell'I.V.A., non può superare l'importo di € 78.000,00.

5. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva a quella di presentazione della domanda.

6. È ammissibile a contributo la spesa determinata ai sensi del presente articolo, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del direttore centrale ambiente e lavori pubblici e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalità di presentazione delle domande da far pervenire alle direzioni provinciali lavori pubblici territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Le domande di contributo sono presentate dal presidente dell'ATER, distintamente per ogni singolo edificio interessato.

4. Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema allegato e parte integrante del bando, corredate da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui all'art. 4.

5. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER di approvazione della spesa;

b) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate all'art. 3, comma 3;

c) certificato medico comprovante lo status di disabile secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 4.

Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria

1. La valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 12/2006, e dell'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001 è effettuata con l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio, che tiene conto, per ciascun edificio interessato, dei criteri relativi al numero dei livelli fuori terra dell'edificio, al numero dei soggetti disabili e al numero delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, come di seguito indicato:

N. livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
>6	20

N. disabili	Punteggio
1	1
2	2
3	3
da 4 a 6	4
>6	5

% Ultras.	Punteggio
da 10 a 20	1
da 21 a 30	2
>30	3

2. I criteri sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

3. Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti negli edifici il risultato è arrotondato all'unità superiore.

4. A ciascuna domanda è assegnato un punteggio pari alla somma dei punteggi assegnati per ogni singolo criterio.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è privilegiato l'intervento che ha conseguito il punteggio con riferimento al maggior numero di criteri.

Art. 5.

Istruttoria

1. Le direzioni provinciali lavori pubblici ricevute la domanda di contributo verificano l'accogliibilità della stessa e danno eventuale comunicazione all'ATER interessata, con raccomandata con avviso di ricevimento, della fissazione di un ulteriore termine perentorio per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.

2. Le direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio attribuiscono alle domande presentate il punteggio secondo i criteri di cui all'art. 4 e provvedono, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 2, a trasmettere alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio edilizia residenziale - i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

3. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici predispone la graduatoria anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Art. 6.

Approvazione della graduatoria

1. La giunta regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili unitamente all'elenco delle domande non accolte.

2. La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Sulla base delle domande presentate e della successiva graduatoria si provvede al riparto dei fondi tra le singole direzioni provinciali.

4. Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio dà comunicazione alle ATER interessate della conclusione del procedimento.

Art. 7.

Documentazione necessaria ai fini della concessione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, le direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiedono, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle ATER inserite in posizione utile nella graduatoria, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di centoventi giorni:

- a) progetto preliminare relativo all'intervento;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ATER relativa alla sussistenza o meno e all'ammontare di altre agevolazioni per il medesimo intervento.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal direttore provinciale lavori pubblici competente per territorio su istanza motivata delle ATER richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda che viene comunicata dal direttore provinciale lavori pubblici competente per territorio.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. Le direzioni provinciali lavori pubblici competenti per territorio, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo, nel quale sono fissati i termini per la rendicontazione della spesa, non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso, sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 2.

2. Il termine di novanta giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

3. I termini stabiliti dai direttori provinciali lavori pubblici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata delle ATER richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

4. Il direttore provinciale lavori pubblici competente per territorio concede e dispone il pagamento del contributo in rate costanti con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 9.

Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per l'intervento finanziato con il contributo di cui all'art. 1, l'ATER presenta nei termini previsti dal decreto di concessione la seguente documentazione:

a) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:

- 1) la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
- 2) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;
- 3) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
- 4) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dalla documentazione di spesa con l'attestazione dell'avvenuto annullamento della stessa in originale;

b) il certificato di collaudo finale dell'impianto e copia conforme all'originale del relativo atto di approvazione;

c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'ATER resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che la spesa eccedente il contributo concesso è posta a carico dell'ATER, per gli alloggi gestiti, e dei proprietari privati che usufruiscono dell'intervento in proporzione alle rispettive quote millesimali.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Con riferimento ai vincoli e limiti disposti dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 le ATER hanno l'obbligo di mantenere l'ascensore installato regolarmente funzionante e di attestare annualmente alla direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto dell'obbligo stesso.

2. Al fine di verificare il rispetto dell'obbligo previsto al comma 1, le direzioni provinciali lavori pubblici territorialmente competenti possono disporre, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, ispezioni e controlli.

Art. 11.

Decadenza dal contributo

1. Il mancato rispetto, da parte delle ATER, del termine di rendicontazione della spesa di cui all'art. 9, comporta la decadenza dal contributo.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, comporta la decadenza del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data dell'effettiva restituzione.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 settembre 2006, n. 0278/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2006 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 4/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione del Fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2006;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, così come previsto all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, nella seduta del 4 settembre 2006;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l'intesa come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, nella seduta del 6 settembre 2006;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2112 dell'8 settembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 settembre 2006

ILLY

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2006 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2006 del Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999).

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. Soggetti destinatari della ripartizione del Fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 3.

C r i t e r i d i r i p a r t o

1. Per assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'art. 4, comma 6 lettera b) della legge regionale n. 4/1999 e successive modifiche e integrazioni, la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni solo sulla base di specifiche previsioni normative, avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2005 maggiorato del 2%. In conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, che finanzia gli interventi a favore dell'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, per gli enti gestori del servizio sociale dei comuni l'importo cui fare riferimento, ai fini della maggiorazione di cui alla prima parte del presente comma, è quello trasferito agli stessi dell'anno 2005 decurtato del 15% corrispondente alla somma portata in diminuzione al cap. 4700 e trasferita al cap. 4518 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2006.

2. La residua disponibilità del fondo è destinata ad interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

3. La quota di cui al comma 2 viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 47% per interventi a favore di «minori stranieri non accompagnati» da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate.

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90% della spesa dichiarata.

b) fino al limite massimo del 50% per la gestione diretta, mista o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

2.1 tempo dedicato al coordinamento;

2.2 stabilità del personale educativo;

2.3 titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;

2.4 tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

2.5 tempo dedicato alle famiglie dei bambini;

2.6 presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;

2.7 definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;

2.8 percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 7,5% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%. Sono ammessi a contributo i comuni che hanno attivato il rapporto con il soggetto privato entro il 15 settembre 2006;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

4.1 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;

4.2 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (Comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

c) fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 (attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli enti su indicati, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori ditali strutture in meno di quanto assegnato nell'anno 2005 per le medesime finalità.

d) fino al limite massimo del 5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'art. 4 comma 6 lettera b) della legge regionale n. 4/1999 secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 40% e non superiore al 55% è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi;

2) la rimanente quota è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), indicati all'art. 3 comma 3, redatte secondo i modelli allegati, devono essere presentate alla direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Art. 5.

Rendicontazione

1. I termini di presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso) sono fissati nei decreti di concessione dei contributi.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*)

06R0634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 11 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficoltà;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della citata legge regionale, il quale stabilisce che le modalità applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 244 del 10 ottobre 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1658 dell'8 luglio 2005 con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà;

Considerato che il regolamento in questione è stato notificato alla Commissione europea, la quale, con nota del 26 luglio 2006, ha comunicato la propria decisione favorevole C(2006) 3453;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1973 del 25 agosto 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà, in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 settembre 2006

ILLY

Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti per la realizzazione, da parte di imprese agricole singole ed associate di produzione primaria in difficoltà rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa, di appositi piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditività e dell'efficienza economico-finanziaria delle stesse.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono altresì concessi per le medesime finalità a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficoltà che:

- a) trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- b) rispondono alla definizione comunitaria di piccola impresa;

4. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 2 gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate in difficoltà le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:

- a) società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, e nel presupposto di un aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi negli ultimi due esercizi, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà e beneficiare dei finanziamenti se presenta almeno uno dei caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà individuati tra:

- a) il livello crescente delle perdite: dalla situazione contabile deve emergere che gli ultimi due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda hanno chiuso in perdita e che il dato della perdita di ciascun esercizio espresso in termini percentuali rispetto ai ricavi di vendita deve essere «crescente» (vale a dire in aumento esercizio dopo esercizio);
- b) la diminuzione del fatturato: dalla situazione contabile degli ultimi due esercizi finanziari deve emergere una costante (esercizio dopo esercizio) diminuzione dei ricavi di vendita nell'ordine di almeno il 10 per cento annuo;
- c) la diminuzione del flusso di cassa: dalla situazione contabile degli ultimi due esercizi finanziari deve emergere una costante (esercizio dopo esercizio) diminuzione del flusso di cassa nell'ordine di almeno il 10 per cento annuo.

3. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare dei finanziamenti previa verifica dell'incapacità di riprendersi con i propri mezzi o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari o azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attività ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 3.

Finalità del piano di ristrutturazione

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'art. 1 è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa e non può consentire al beneficiario di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia alterare le regole della concorrenza.

2. Il piano di ristrutturazione è articolato in:

a) illustrazione delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure di risanamento proposte;

b) previsione del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future anche basandosi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute, nel qual caso il piano medesimo è accompagnato da uno studio di mercato;

c) proposta di una trasformazione tale da consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, con prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.

Art. 4.

Contenuti del piano di ristrutturazione

1. Il piano di ristrutturazione contiene la specificazione dettagliata degli interventi che l'impresa intende attuare per il ripristino della redditività individuati tra:

a) interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficacia, con abbandono delle attività non più redditizie anche attraverso nuovi investimenti e disinvestimenti;

b) investimenti per la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi, ovvero di diversificazione verso nuove attività redditizie;

c) operazioni di ristrutturazione finanziaria quali l'apporto di capitale e la riduzione dell'indebitamento aziendale. In questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli interventi previsti dal piano di ristrutturazione non possono limitarsi alle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui al comma 1, lettera c).

3. Il piano di ristrutturazione tiene conto della situazione aziendale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa proiezione ad avvenuto completamento degli investimenti, indicando quantomeno i seguenti elementi di carattere economico e finanziario:

a) volume d'affari e altri ricavi di esercizio;

b) costo delle materie prime e servizi extraaziendali;

c) costo del personale dipendente e oneri sociali per gli addetti;

d) ammortamento dei capitali investiti;

e) canoni per affitti;

f) oneri finanziari.

I dati economici e finanziari, qualora riferiti alla situazione iniziale, sono desunti dal bilancio ovvero dalla dichiarazione IVA relativi all'anno di presentazione del piano di ristrutturazione, ovvero all'anno precedente. Qualora tali dati non abbiano la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti.

Art. 5.

Partecipazione finanziaria del beneficiario

1. Il piano di ristrutturazione per le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria del beneficiario almeno nel limite del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria di cui al comma 1 è soddisfatta a condizione che, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (di seguito convenzione), il 50 per cento del capitale finanziato è concesso a tasso agevolato mentre il rimanente 50 per cento è a completo carico del mutuatario.

Art. 6.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per cinque anni la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto dell'aiuto.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

3. Il rispetto degli obblighi è soggetto a controllo, su un campione di almeno il 5 per cento dei beneficiari, effettuato alla fine del periodo vincolativo.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito direzione centrale).

2. Una copia della domanda è altresì presentata alla banca prescelta e convenzionata.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione indispensabile per la valutazione di ammissibilità:

a) piano di ristrutturazione così come definito dal presente regolamento;

b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di piccola o media impresa così come definito all'art. 2.

4. Per il completamento dell'istruttoria la direzione centrale può richiedere ogni altra idonea documentazione.

Art. 8.

Caratteristiche del finanziamento

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni «Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo».

2. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in ventiquattro mesi, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento.

3. L'importo massimo finanziabile è pari ad un milione di euro per impresa.

4. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare la ristrutturazione.

5. Qualora l'impresa abbia ricevuto un analogo aiuto nei cinque anni precedenti la presentazione del piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento, il finanziamento non può essere concesso.

6. Ulteriori finanziamenti previsti dal presente regolamento non potranno essere concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine del periodo di ristrutturazione individuata dal momento della cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione.

7. Il piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 9.

Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

1. I finanziamenti per la ristrutturazione sono erogati al tasso stabilito nella convenzione di cui all'art. 5.

2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.

3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel Piano di ristrutturazione.

4. Nel caso in cui il richiedente intende procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione prima dell'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, la direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.

5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

6. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla direzione centrale dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.

7. La direzione centrale predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione il beneficiario presenta alla banca prescelta ed alla direzione centrale domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.

11. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

12. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 10.

Commissione tecnica di valutazione

1. Presso la direzione centrale opera una commissione tecnica, di seguito «commissione», composta da due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio, esterni all'amministrazione regionale e da un componente interno all'amministrazione al quale è attribuita la funzione di presidente della commissione.

2. La commissione supporta il competente servizio della direzione centrale nello svolgimento delle attività concernenti i procedimenti amministrativi avviati ai sensi del presente regolamento.

3. La commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione proponendone l'eventuale finanziamento al competente servizio della direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di attuazione dei piani medesimi.

4. La commissione è istituita con decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dura in carica tre anni, rinnovabili.

5. Ai componenti esterni è attribuito un compenso pari a € 100,00 a seduta il cui onere fa capo al pertinente capitolo di spesa della direzione centrale.

Art. 11.

Verifica dell'attuazione del regime di aiuto

1. L'attuazione del regime di aiuto per la ristrutturazione è oggetto di verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea.

2. La relazione annuale contiene le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto della condizione di esonero della riduzione di capacità riservata alle imprese agricole dagli orientamenti comunitari per la ristrutturazione. In particolare, deve emergere che l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari di un dato settore, per un periodo di dodici mesi consecutivi, non deve riguardare una capacità di produzione superiore all'1 per cento del valore annuale della produzione agricola del settore interessato nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

Condizioni particolari per la concessione di aiuti individuali

1. I piani di ristrutturazione di cui all'art. 1, comma 3, sono notificati individualmente, a titolo di progetto di aiuto, alla Commissione europea per il prescritto parere preventivo di autorizzazione.

2. L'attuazione dei singoli progetti è oggetto di verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari di settore.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 settembre 2006, n. 0280/Pres.

Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale n. 1/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che istituisce presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'osservatorio regionale per la finanza locale con sede in Udine e con il compito precipuo di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie e la perequazione delle risorse mediante un'attività di monitoraggio e diffusione delle relative informazioni finanziarie;

Visto il comma 4 del succitato art. 45 che attribuisce all'osservatorio il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili relativamente agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 45 che demanda la determinazione della composizione e del funzionamento dell'organismo suddetto a decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentito il Consiglio delle autonomie locali;

Precisato che, ai sensi della normativa regionale in argomento, spetta all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvedere con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'osservatorio;

Visto il comma 7 dell'art. 45 suddetto, che stabilisce in tre anni la durata in carica dei componenti esterni e assegna ai medesimi un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla determinazione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale, mediante predisposizione di apposito testo regolamentare;

Ritenuto, al fine di assicurare il miglior espletamento dei compiti propri dell'organismo, di individuare quali componenti, soggetti in grado di assicurare la massima competenza nelle materie finanziarie, economiche e istituzionali per quanto attiene l'ambito delle autonomie locali;

Considerato che sulla proposta di regolamento sottoposta all'esame del Consiglio delle autonomie locali, lo stesso si è espresso favorevolmente e all'unanimità nella seduta del 26 luglio 2006;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2025 del 31 agosto 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento, recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3, della legge 9 gennaio 2006, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 settembre 2006

ILLY

Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Art. 1.

Istituzione dell'osservatorio e dell'ufficio di segreteria

1. È istituito presso la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con sede in Udine.

2. L'attività di segreteria è assicurata dal servizio finanza locale della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Art. 2.

Composizione

1. L'osservatorio di cui all'art. 1 è costituito da dieci componenti di cui tre scelti all'interno dell'amministrazione regionale e sette esterni.

2. La composizione dell'osservatorio è la seguente:

a) il direttore centrale della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore generale, o suo delegato;

c) il direttore centrale risorse economiche e finanziarie, o suo delegato;

d) due esperti, docenti universitari scelti sulla base di proposte presentate dalle Università della Regione;

e) tre esperti scelti sulla base di proposte presentate dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM;

f) un esperto proposto dalla conferenza permanente dell'ordine dei dottori commercialisti del Friuli-Venezia Giulia;

g) un esperto proposto dall'associazione nazionale certificatori enti locali, club dei revisori, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Durata in carica dei componenti esterni

1. I componenti esterni di cui all'art. 2, comma 2, lettere da d) a g) durano in carica tre anni.

Art. 4.

Gettoni di presenza

1. Ai componenti esterni di cui all'art. 3, spetta per ogni seduta dell'osservatorio, un gettone di presenza pari ad euro 100,00. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 5.

Funzionamento

1. L'osservatorio regionale per la finanza locale si riunisce presso la sede di Udine; è fatta salva la possibilità di tenere le riunioni anche in altra località della Regione.

2. L'ordine del giorno delle sedute viene predisposto dalla segreteria in relazione agli argomenti segnalati dalla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, in base alle esigenze di programmazione regionale, con particolare riguardo all'ambito delle autonomie locali, nonché a quelli proposti dai singoli membri dell'osservatorio e approvato dal presidente dieci giorni prima della data prevista per la seduta.

3. La convocazione, insieme con l'ordine del giorno e la documentazione connessa, sono trasmessi a ciascun componente anche in via informatica almeno una settimana prima della data prevista.

4. Il Presidente rappresenta l'osservatorio, modera e dirige la discussione durante le sedute.

5. Partecipano alle sedute dell'osservatorio due o più dipendenti del servizio finanza locale della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, uno dei quali in qualità di segretario verbalizzante.

6. Entro febbraio di ogni anno, il presidente trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali una relazione riguardante le risultanze delle rilevazioni riguardanti l'attività finanziaria degli enti locali della Regione affinché questi provveda a quanto disposto dall'art. 45, comma 5 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Art. 6.

Nomina dei componenti dell'osservatorio

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'osservatorio come disposto dall'art. 2, comma 2.

2. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, cessano dalla carica i componenti dell'osservatorio di cui all'art. 3, comma 45 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0635

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2006, n. 49/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 dello statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di analisi di autocontrollo delle industrie alimentari), che rinvia al relativo regolamento di attuazione la definizione della procedura di iscrizione dei laboratori nell'elenco regionale, nonché l'individuazione delle modalità e dei termini per lo svolgimento delle funzioni di controllo sul mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 luglio 2006, n. 21 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente in materia di sanità ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente in materia di sanità nella seduta del 27 settembre 2006 ha espresso parere favorevole con raccomandazioni;

Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette raccomandazioni;

Preso atto delle osservazioni presentate al tavolo di concertazione generale nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 770 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

EMANA:

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina:

a) la procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari istituito dalla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

b) la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda e l'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco stesso;

c) le modalità ed i termini per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «elenco», l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari;

b) «laboratori», i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari e i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;

c) «responsabile del laboratorio», il rappresentante legale della società o ente che gestisce il laboratorio;

d) «azienda unità sanitaria locale (azienda USL)», il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio;

e) «struttura competente della giunta regionale»: il settore igiene pubblica della direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai laboratori presenti sul territorio regionale che intendono conseguire l'iscrizione nell'elenco, i quali:

a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari;

b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);

c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle industrie alimentari.

Capo II

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE

Art. 4.

Domanda di iscrizione - art. 7 della legge regionale n. 9/2006

1. I responsabili dei laboratori presentano domanda di iscrizione all'azienda USL, utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente della giunta regionale ed allegando la documentazione di cui all'art. 5.

2. La domanda di iscrizione contiene:

a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo del responsabile del laboratorio;

b) ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;

c) sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;

d) sede operativa del laboratorio;

e) le specifiche prove o gruppi di prove che risultano accreditati al momento della domanda.

3. Nei casi di cui all'art. 3, lettere a) e b), la domanda di iscrizione deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Documentazione per l'iscrizione - art. 7 della legge regionale n. 9/2006

1. Alla domanda di iscrizione sono allegati:

a) copia del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativo alle singole prove o gruppi di prove di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), rilasciato da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

b) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente la conformità del laboratorio ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio);

c) esito dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di accreditamento di cui alla lettera a);

d) ricevuta del versamento effettuato di importo pari a quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 1991 (determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'istituto superiore di sanità e all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati), allegato I, sezione «Alimenti e bevande», punto 8;

e) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Regione n. 445/2000 relativa all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

2. I responsabili di laboratori già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari possono omettere di allegare la documentazione già presentata allegando opportuna dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Regione n. 445/2000.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono esentati dal pagamento dell'importo di cui al comma 1, lettera d), previa presentazione della ricevuta del pagamento effettuato ai fini dell'iscrizione negli elenchi stessi.

Art. 6.

Iscrizione con riserva - art. 8 della legge regionale n. 9/2006

1. I responsabili dei laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 9/2006 possono presentare domanda di iscrizione con riserva all'azienda USL, utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente della giunta regionale ed allegando la documentazione di cui al comma 3. La comunicazione alla struttura medesima relativa al conseguimento dell'accredimento è effettuata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di iscrizione con riserva nell'elenco, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 9/2006.

2. La domanda di iscrizione con riserva contiene:

- a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo del responsabile del laboratorio;
- b) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
- c) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
- d) la sede operativa del laboratorio;
- e) le singole prove o gruppi di prove in corso di accreditamento.

3. Alla domanda di iscrizione con riserva è allegata documentazione idonea ad attestare l'avvio delle procedure finalizzate all'accredimento delle singole prove o gruppi di prove di cui al comma 2, lettera e); sono allegati, altresì i documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), d), e).

Art. 7.

Procedura di iscrizione - articoli 7 e 8 della legge regionale n. 9/2006

1. L'azienda USL, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, verificata la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata, trasmette alla struttura competente della giunta regionale un parere vincolante sulla conformità della documentazione ai requisiti minimi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006.

2. Qualora risulti necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'azienda U.S.L. ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio; il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione dell'integrazione richiesta e, comunque, per non più di sei mesi.

3. La struttura competente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 1, provvede con decreto dirigenziale all'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale, assegnando ad esso un numero progressivo, ovvero al rigetto della domanda.

4. Il decreto dirigenziale di iscrizione è trasmesso al responsabile del laboratorio interessato, all'azienda U.S.L. ed al Ministero della salute.

5. I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari.

Art. 8.

Variazioni e cancellazione volontaria

1. Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata è comunicata all'azienda U.S.L. entro quindici giorni dal responsabile del laboratorio, tramite i moduli predisposti dalla struttura competente della giunta regionale. La comunicazione è trasmessa a detta struttura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

2. Qualora la variazione riguardi la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio, il responsabile del laboratorio presenta all'azienda U.S.L. una istanza di aggiornamento dell'elenco, allegando una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Regione n. 445/2000, relativa all'avvenuta variazione. L'istanza è trasmessa alla struttura competente della giunta regionale ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

3. La cancellazione volontaria del laboratorio dall'elenco è richiesta dal responsabile del laboratorio alla struttura competente della giunta regionale che provvede nei modi di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 9.

Struttura dell'elenco e pubblicità

1. In relazione a ciascun laboratorio iscritto, l'elenco regionale contiene almeno:

- a) la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;

b) la sede del laboratorio;

c) il numero progressivo assegnato al laboratorio;

d) la data di iscrizione;

e) l'eventuale indicazione di iscrizione con riserva;

f) il nome dell'organismo di accreditamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) ed il numero da questo assegnato al laboratorio ai fini della consultazione delle singole prove o gruppi di prove accreditati tramite gli strumenti informativi ufficiali dell'organismo stesso.

2. L'elenco regionale è realizzato mediante supporto informatico ed è gestito dalla competente struttura della giunta regionale.

3. La struttura di cui al comma 2 provvede alla pubblicazione dell'elenco nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno e rende disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione Toscana, aggiornandolo tempestivamente a seguito di variazioni o richieste di cancellazione volontaria di cui all'art. 8, o in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

Capo III

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 10.

Procedure di controllo - art. 12 della legge regionale n. 9/2006

1. Le aziende U.S.L. effettuano controlli periodici sui laboratori iscritti nell'elenco, sulla base di una valutazione dei rischi identificati associati alle industrie alimentari per le quali i laboratori svolgono attività e con frequenza appropriata. I controlli si estendono ai laboratori terzi ai quali sia stata affidata l'esecuzione di determinate prove ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2006.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aziende U.S.L. verificano presso i laboratori l'esistenza e la conservazione di documenti e registrazioni dai quali risulti il mantenimento dei requisiti minimi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006. Le aziende U.S.L. verificano con le stesse modalità l'adempimento degli obblighi di pubblicità, aggiornamento e comunicazione di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale n. 9/2006.

3. L'esito del controllo è comunicato al responsabile del laboratorio entro quindici giorni dal sopralluogo. Entro lo stesso termine, qualora si rendano necessari provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 11, l'esito è comunicato alla struttura della giunta regionale competente per l'adozione ditali provvedimenti.

Art. 11.

Provvedimenti sanzionatori - articoli 13 e 14 della legge regionale n. 9/2006

1. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006, la struttura competente della giunta regionale provvede con decreto dirigenziale alla cancellazione del laboratorio dall'elenco. Il decreto dirigenziale di cancellazione è trasmesso al responsabile del laboratorio all'azienda U.S.L. ed al Ministero competente.

2. Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi di pubblicità, aggiornamento e comunicazione di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale n. 9/2006, la struttura della giunta regionale competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative adotta i provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2006.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 ottobre 2006

MARTINI

06R0655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2006, n. 50/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 7 novembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico) ed in particolare l'art. 16 che prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 31 luglio 2006, n. 14 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché delle intese acquisite al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale - autonomie locali) ed al tavolo di concertazione generale;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 settembre 2006;

Dato atto che la commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 13 settembre 2006;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Vista la delibera di giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 784 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico) disciplina:

- a) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
- b) i requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici;
- c) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
- d) i settori di specializzazione merceologica e la relativa codifica.

Art. 2.

Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali

1. È qualificata internazionale la manifestazione fieristica di qualifica internazionale o nazionale qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la provenienza di almeno il 15 per cento di espositori da almeno dieci Paesi esteri o, in alternativa, da almeno cinque Paesi esteri extra Unione europea;
- b) la presenza di almeno l'8 per cento di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
- c) la presenza di almeno il 4 per cento di visitatori di nazionalità di paesi extra Unione europea sul totale dei visitatori.

2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica internazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell'attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.

Art. 3.

Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali

1. È qualificata nazionale la manifestazione fieristica qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Toscana;
- b) la presenza, superiore alla metà dei visitatori totali di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Toscana;
- c) la partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10 per cento del totale degli espositori;
- d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento del totale dei visitatori.

2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica nazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell'attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.

Art. 4.

Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali

1. È qualificata regionale la manifestazione fieristica qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
- b) la partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.

2. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica regionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svolta. In difetto del catalogo l'organizzatore presenta l'elenco completo di indirizzo e recapito telefonico degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.

Art. 5.

Manifestazioni fieristiche alla prima edizione

1. La manifestazione fieristica alla prima edizione, è qualificata internazionale o nazionale qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) si preveda la sussistenza rispettivamente dei requisiti di cui agli articoli 2 o 3 e sia organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
- b) si tratti di iniziativa derivata da altra manifestazione già qualificata al livello equivalente a quello richiesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) l'organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, l'elenco sottoscritto dal rappresentante legale, dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) l'organizzatore allega alla denuncia di inizio attività, la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.

Art. 6.

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale ha i seguenti requisiti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza; impianti termici; areazione e illuminazione);
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza
- l) spedizione;
- m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni importexport; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
- n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
- o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche sistemi informatizzati.

Art. 7.

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ha i seguenti requisiti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione);
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) servizio informazioni, (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
- m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.

Art. 8.

Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici

1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree o edifici che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree o immobili di particolare pregio storico architettonico centri storici, piazze, parchi, strutture ricettive - oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o similari.

2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nelle aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici ai sensi del comma 1 è necessario che sussista il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici

1. Fermo restando il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti, nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai requisiti di idoneità di cui agli articoli 6 e 7, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali e nazionali, purché, entro sessanta giorni dal rilievo effettuato dal comune, l'ente fieristico presenti al comune un progetto di adeguamento ai requisiti prescritti, specificando durata dei lavori e data della loro conclusione.

Art. 10.

Calendari fieristici

1. Per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario italiano e regionale.

2. Per le manifestazioni fieristiche con qualifica regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale.

3. Per le altre manifestazioni fieristiche prive di qualifica i comuni trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, le richieste di inserimento nel calendario regionale.

4. Le richieste di inserimento nei calendari ufficiali sono presentate dai soggetti organizzatori sulla base di apposita modulistica approvata con atto del dirigente responsabile della competente struttura della giunta regionale.

5. La competente struttura della giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, ai fini della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, comunica alle regioni che partecipano al coordinamento interregionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2005 - previa approvazione con atto del dirigente responsabile - l'elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, alla sede, al periodo di svolgimento e ai settori merceologici.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Art. 11.

Settori merceologici

1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni sono individuati i seguenti settori di attività con le relative codifiche:

- a) abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01);
- b) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02);
- c) alimenti bevande e relative tecnologie (codice 03);

d) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04); e) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 05); f) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06); g) artigianato subfornitura (codice 07); h) attrezzature e prodotti medico ospedalieri (codice 08); i) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09); j) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10); k) cinematografie fotografia ottica (codice 11); l) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12); m) edilizia e cantieri (codice 13); n) editoria stampa e grafica (codice 14); o) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15); p) fiorovivaismo (codice 16); q) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l'industria (codice 17); r) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e attrezzature (codice 18); s) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19); t) nautica e cantieristica (codice 20);	u) oreficeria orologeria gioielleria gemmologia (codice 21); v) sport tempo libero e giochi (codice 22); w) strumenti e attrezzature musicali (codice 23); x) tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24); y) turismo agriturismo e campeggio (codice 25); z) veicoli trasporti e relative attrezzature (codice 26); aa) campionaria (codice 27); bb) articoli funerari e cimiteriali (codice 28); cc) altro (codice 29). Il presente regolamento è pubblicato nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 2 novembre 2006 MARTINI 06R0656
---	---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-002) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 1 2 0 *

€ **2,00**